



Originale

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# Comune di San Maurizio C.se

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

28/06/2021

### OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021, TARIFFE TARIP E DETERMINAZIONE CRITERI PER RIDUZIONI COVID.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **diciannove** e minuti **tre** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. BIAVATI Paolo - Sindaco	Si
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco	Si
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore	Si
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore	Si
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore	Si
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere	Si
7. PICAT RE Franco - Consigliere	Ass.Giust.
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere	Si
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente	Ass.Giust.
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere	Si
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere	Si
12. CARGNINO Laura - Consigliere	Ass.Giust.
13. DEBERNARDI VENON Massimiliano - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ezio Nepote, Consigliere anziano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente mette in trattazione l'argomento di cui all'oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata alla presente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Udita la relazione dell'Assessore Aimone Giggio in merito all'argomento in oggetto;

A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti il consigliere comunale Battagliotti, l'Assessore Aimone Giggio, il consigliere comunale Canova, il quale tra l'altro dichiara che il suo voto, in merito al presente punto all'ordine del giorno, sarà favorevole;

Udito altresì l'intervento dell'Assessore Persichella;

Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato all'originale del verbale di deliberazione, in conformità dell'art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio Tributi: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:  
presenti n. 10; votanti n. 8; astenuti n. 2 (Battagliotti, Debernardi Venon);  
voti favorevoli n. 8;  
voti contrari n. =;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto:

“ APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021, TARIFFE TARIP E DETERMINAZIONE CRITERI PER RIDUZIONI COVID. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 10; votanti n. 8; astenuti n. 2 (Battagliotti, Debernardi Venon);  
voti favorevoli n. 8;  
voti contrari n. =;

### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Essendo terminati i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale chiude il consesso alle ore 19.37

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<b>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021, TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE CRITERI PER RIDUZIONI COVID.</b>
--

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:
  - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
  - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga*»;
  - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
  - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»
- Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio

rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Maurizio Canavese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto ed approvato dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente –Ente territorialmente competente;
- Tenuto conto che il piano finanziario 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - Relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:

- n. 23 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n 7 del 28/02/2019 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n. 64 del 21/12/2019 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n 23 in data 29/07/2020 con la quale è stato adeguato il Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147, alle disposizioni introdotte da Arera e alle nuove disposizioni legislative in materia di accertamento e riscossione coattiva (legge di bilancio 2020);
- n..... in data odierna, con la quale è stato adeguato il Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147, alle disposizioni introdotte dal D.lgs 116/2020 e dal DL 41/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa;

- Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Visti, inoltre:
  - l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Vista la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03.03.2020, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Vista la nota operativa di ARERA del 15/03/2021;
- Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- Tenuto conto che il Piano Finanziario anno 2021 rientra nei parametri delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;
- Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'Allegato A succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;
- Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

- Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Visto l'art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", di assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva), alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, al fine di attenuare l'impatto finanziario su tali categorie;
- Dato atto che ai sensi del sopra citato decreto, le riduzioni sono rivolte alle sole "*categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività*" corrispondenti alle utenze non domestiche insistenti sul territorio comunale interessate dai vari decreti e ordinanze che ne hanno ridotto l'attività economica nel corso dell'anno 2021;
- Dato atto altresì che la riduzione di cui al decreto Sostegni bis:
  - è applicabile alle componenti tariffarie sia fissa che variabile;
  - trattandosi di agevolazione tariffaria può essere disposta con la presente deliberazione di approvazione delle tariffe con validità unicamente per l'anno 2021;
  - è applicata automaticamente dall'ente tramite il consorzio CISA, per tutte le tipologie d'utenze individuate;
- Ritenuto pertanto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per **le seguenti utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:
  1. **riduzione pari al 75%** della parte fissa e della parte variabile relativa ai vuotamenti minimi della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche attivate a partire dalla data del 31 dicembre 2020, sottoposte da provvedimenti governativi emanati dal 01.01.2021 a giorni di chiusura totale, chiusura parziale (asporto) e riduzione dell'orario di apertura ovvero le cui attività hanno subito effetti economici negativi per il COVID, di seguito elencate:
    - Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**
    - Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
    - Associazioni o istituzioni politiche
    - Associazioni o istituzioni culturali
    - Associazioni o istituzioni sindacali
    - Associazioni o istituzioni previdenziali
    - Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
    - Associazioni o istituzioni benefiche
    - Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
    - Associazioni o istituzioni religiose
    - Scuole da ballo
    - Sale da gioco
    - Aree scoperte in uso
    - Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
    - Scuole parificate di ogni ordine e grado
    - Scuole del preobbligo pubbliche
    - Scuole del preobbligo private

Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

**Categoria 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

**Categoria 6 -Esposizioni, saloni**

Saloni esposizione in genere

**Categoria 8 – Alberghi senza ristorante**

Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)  
Bed and Breakfast  
Aree scoperte in uso

**Categoria 11 - Uffici, agenzie**

Agenzie di viaggio

**Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

**Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

**Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo senza pernottamento  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

**Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie**

Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Hamburgerie

**Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar  
Caffè  
Bar pasticcerie

Bar gelaterie  
 Aree scoperte in uso  
 Gelaterie senza produzione  
 Pasticcerie senza produzione

2. **Riduzione pari al 35%** della parte fissa e della parte variabile relativa ai vuotamenti minimi a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel corso del 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa della particolare normativa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziabili:

**Categoria 9- (Case di cura e di riposo):**

Soggiorni anziani  
 Case di cura e riposo  
 Caserme e carceri  
 Collettività e convivenze in genere

**Categoria 10 – Ospedali**

Ospedali

- Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sarà finanziato dal riparto di cui al citato art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", e che tale somma è stimata essere di € 88.448,00;
- Dato atto che in caso tale somma non dovesse risultare sufficiente alla copertura dell'onere finanziario relativo alla riduzione in oggetto, si farà ricorso alle risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro TARI e non utilizzate, vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 per la somma di € 100.000,00;
- Dato atto che le risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro TARI e non utilizzate possono essere utilizzate altresì al fine della riduzione delle utenze domestiche dei nuclei familiari che sono in condizioni di disagio economico;
- Ritenuto pertanto, per le utenze domestiche di procedere in tal senso, limitatamente all'esercizio 2021, come segue:
  - 1. **Estensione** dell'esenzione del 100% delle parti fissa e variabile a favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che possiedano un I.S.E.E. compreso tra € 3.000,00 a € 12.500,00, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;
- Dato atto che la riduzione del 100% relativamente ai contribuenti appartenenti alla fascia 0-3000,00 viene garantita per la quota parte attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Considerato che:
  - l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per

effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Dato atto che la presente deliberazione assume valore regolamentare in relazione alle riduzioni tariffarie concesse per la sola annualità 2021 e pertanto necessita del parere del Revisore dei conti dottoressa Luisella Vallosio, allegato alla presente;
- Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario 2021 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARIP) relative all'anno 2021 di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. di stabilire, limitatamente all'anno 2021, un'apposita riduzione delle tariffe per **le seguenti utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

**a) riduzione pari al 75%** della parte fissa e della parte variabile relativa ai vuotamenti minimi della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche attivate a partire dalla data del 31 dicembre 2020, sottoposte da provvedimenti governativi emanati dal 01.01.2021 a giorni di chiusura totale, chiusura parziale (asporto) e riduzione dell'orario di apertura ovvero le cui attività hanno subito effetti economici negativi per il COVID, di seguito elencate:

**Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo  
Sale da gioco  
Aree scoperte in uso  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

**Categoria 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

**Categoria 6 -Esposizioni, saloni**

Saloni esposizione in genere

**Categoria 8 – Alberghi senza ristorante**

Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)  
Bed and Breakfast  
Aree scoperte in uso

**Categoria 11 - Uffici, agenzie**

Agenzie di viaggio

**Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

**Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

**Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo senza pernottamento  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

**Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie**

Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina

Hamburgerie  
**Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**  
 Bar  
 Caffè  
 Bar pasticcerie  
 Bar gelaterie  
 Aree scoperte in uso  
 Gelaterie senza produzione  
 Pasticcerie senza produzione

**b) Riduzione pari al 35%** della parte fissa e della parte variabile relativa ai vuotamenti minimi a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel corso del 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa della particolare normativa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziabili:

**Categoria 9- (Case di cura e di riposo):**

Soggiorni anziani  
 Case di cura e riposo  
 Caserme e carceri  
 Collettività e convivenze in genere

**Categoria 10 – Ospedali**

Ospedali

7. di stabilire, limitatamente all'anno 2021, un'apposita riduzione delle tariffe **per le utenze domestiche** nella misura di seguito precisata:
  - a) **Estensione** dell'esenzione del 100% delle parti fissa e variabile a favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che possiedano un I.S.E.E. compreso tra € 3.000,00 a € 12.500,00, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;
8. di dare atto che:
  - a) la copertura del costo delle agevolazioni concesse per l'anno 2021 a favore delle utenze non domestiche è garantita attraverso la ripartizione dei fondi di cui all'art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", tale somma è stimata essere di € 88.448,00, e qualora non dovesse risultare sufficiente si farà ricorso alle risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro Tari e non utilizzate, vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 per la somma di € 100.000,00;
  - b) la copertura del costo delle agevolazioni per le utenze domestiche dei nuclei famigliari, viene garantita dalle sopra citate risorse tari 2020 non utilizzate;
  - c) la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 15 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
9. di dare altresì atto che:
  - le riduzioni di cui al precedente punto 6) lett. a) e b) saranno applicate agli utenti aventi diritto in maniera automatica;

- le riduzioni di cui al precedente punto 7) lett. a) saranno applicate agli utenti aventi diritto dietro presentazione di domanda su modello redatto dall'ufficio tributi, che sarà possibile presentare anche in maniera telematica entro il termine del 31.07.2021;

10. di riconfermare che per le categorie 9 “Case di cura e di riposo” e 10 “ Ospedali”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 6, a fronte di specifici servizi supplementari realmente forniti da parte del soggetto gestore, i coefficienti potenziali di produzione Kc legati ai costi fissi del servizio sono incrementati del 50% rispetto al valore massimo previsto dal D.P.R. 158/1999;

11. di riconfermare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, a seguito dell’attivazione di uno specifico e personalizzato servizio di raccolta e smaltimento, la tariffazione della grande utenza aeroportuale venga applicata secondo lo specifico accordo sottoscritto nella misura par a € 302.000,00 di cui € 149.410,64 per costi fissi e € 152.589,36 per costi variabili;

12. di riconfermare che, come consentito dalla normativa di riferimento, per le utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto da un unico componente, il coefficiente Ka è ridotto a 0,60, inferiore rispetto ai valori minimi di cui al dpr 158/1999, per una migliore aderenza alla realtà territoriale;

13. di stabilire che la bollettazione in acconto della tariffa avvenga in n. 2 rate aventi cadenza almeno bimestrale;

14. di stabilire che in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma Qualora 15 ter del 201/20211 convertito in Legge 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis del D.L. 34/19 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della Tari anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta a base annua ed evitare l’emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio;

15. Di riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della Tari, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione;

16. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

17. di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.

Letto, confermato e sottoscritto in data 24/07/2021

Il Presidente  
Firmato digitalmente  
Ezio NEPOTE

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Dott. Luca Francesco Bertino